

Reviewed by: DIR	Valid for: ICEC	Revision: 01	No: RegBAPr01.doc
Approved by: Pres ICEC	Date: 2010-09-16	Replaces: 00	Page: 1 of 9

Regolamento per la certificazione del Bilancio Ambientale di Prodotto (BAP) di industrie conciarie secondo UNI/TR 11181

INDICE

1 - PREMESSA GENERALE
2 - SCOPO E OGGETTO
3 - INDIRIZZI POLITICI
4 - AMBITO DI APPLICAZIONE ED ELEMENTI DI CERTIFICAZIONE
5 - CONFORMITA' A DISPOSIZIONI DI LEGGE
6 - AMMISSIBILITA' DEL BAP E PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUM
7 - OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE
8 - USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE
9 - DURATA DEL CONTRATTO
10 - RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
11 - FASI DELLA VERIFICA DI CERTIFICAZIONE DEL BAP
12 - CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DELLE ANOMALIE NEGLI STEP 2 E 4
13 - CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DELLE ANOMALIE NELLO STEP 3
14 - TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI ALLA COMMISSIONE DELIBERANTE
15 - EMISSIONE DEL CERTIFICATO
16 - VERIFICHE PERIODICHE DI SORVEGLIANZA /MANTENIMENTO
17 - AZIONI CORRETTIVE PER ANOMALIE NELLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA/MANTENIMENTO
18 - VERIFICHE DI RINNOVO
19 - MODIFICHE AL PRODOTTO/I COPERTI DAL BAP
20 - MODIFICHE DELLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE
21 - CONTESTAZIONI DI TERZI ALL'ORGANIZZAZIONE
22 - RISERVATEZZA E PRIVACY
23 - RINUNCIA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
24 - RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI
25 - PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA'

1. PREMESSA GENERALE

1.1 Il presente documento "Regolamento per la certificazione del Bilancio ambientale di prodotto (BAP) di industrie conciarie secondo UNI TR 11181" (in seguito 'Regolamento'), contiene le regole per la certificazione del Bilancio ambientale di prodotto di industrie conciarie, le cui caratteristiche sono definite dal documento UNI TR 11181 – "Linee guida per la redazione di un bilancio ambientale di prodotto per pelli finite" e dai documenti di riferimento in esso citati.

Note:

1. In lingua inglese il BAP si traduce in "Environmental Product Balance" EPB.
2. La UNI TR 11181 è un rapporto tecnico e come tale una linea guida, nel caso in cui l'Organizzazione ritenga in alcuni punti di non poterla seguire dovrà darne giustificazione motivata durante la verifica, consentendo ad ICEC di potere raccogliere tutte le informazioni per potere valutare e deliberare in merito all'efficacia della soluzione alternativa proposta o di eventuali esclusioni applicate.

2. SCOPO E OGGETTO

2.1. Il Regolamento fissa le modalità per la certificazione del Bilancio ambientale di prodotto di industrie conciarie, le cui caratteristiche sono definite dal documento UNI TR 11181 e dai documenti di riferimento in esso citati.

2.2. Il Regolamento contiene anche la disciplina delle attività di sorveglianza e rinnovo della certificazione oltre alle modalità o riferimenti per la concessione, mantenimento e rinnovo del diritto all'uso del marchio ICEC e del certificato di conformità ICEC (nel prosieguo denominati rispettivamente Marchio e Certificato).

2.3. Lo scopo delle attività di certificazione e registrazione è quello di fornire, con un adeguato livello di confidenza, un'assicurazione indipendente che il BAP riferito ad un prodotto di una Organizzazione soddisfi i requisiti dei documenti di riferimento.

3. INDIRIZZI POLITICI

3.1. ICEC eroga servizi di certificazione per l'intero settore pelle, in accordo con i requisiti delle norme in vigore (ISO, EN, UNI, etc..) come elemento di assicurazione nei confronti del mercato e/o del committente della capacità da parte di una Organizzazione di fabbricare un prodotto comunicandone gli impatti ambientali conformemente ai requisiti di documenti o norme di riferimento.

3.2. ICEC applica le condizioni e le procedure in modo non discriminatorio; in particolare:

- a) i servizi sono accessibili a tutte le Organizzazioni che ne fanno domanda e che si impegnano contrattualmente ad osservare i requisiti del Regolamento e dei contratti sottoscritti;
- b) non vengono adottate condizioni indebite e sperequanti di carattere finanziario o di altra natura;
- c) l'accesso alla valutazione ed alla certificazione non viene condizionato dalle dimensioni, dall'importanza e dalla notorietà dell'Organizzazione o dalla appartenenza a particolari associazioni o gruppi.

3.3. La corretta applicazione delle condizioni di imparzialità viene verificata dal Comitato di Certificazione di ICEC, nel quale sono rappresentate, senza predominanza di singoli interessi, le parti interessate alle attività di certificazione: associazioni, amministrazioni pubbliche, enti di normazione e di ricerca, utilizzatori, produttori.

3.4. La consulenza nella definizione ed applicazione dei requisiti per ottenere la certificazione non rientra tra i servizi forniti da ICEC e pertanto, al di là delle normali funzioni informative e di assistenza ai soggetti da certificare e/o certificate, ICEC, in accordo a quanto stabilito dal "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di certificazione", non svolge attività di consulenza.

Reviewed by: DIR	Valid for: ICEC	Revision: 01	No: RegBAPr01.doc
Approved by: Pres ICEC	Date: 2010-09-16	Replaces: 00	Page: 2 of 9

Regolamento per la certificazione del Bilancio Ambientale di Prodotto (BAP) di industrie conciarie secondo UNI/TR 11181

4. AMBITO DI APPLICAZIONE ED ELEMENTI DI CERTIFICAZIONE

4.1. Il Documento si applica alle attività di certificazione del Bilancio ambientale di Prodotto secondo:

- le leggi o i regolamenti cogenti inerenti lo schema;
- le norme nazionali/internazionali su base volontaria;
- gli altri documenti di riferimento su base volontaria, come specifiche tecniche o regolamenti tecnici del produttore.

4.2. Gli schemi di certificazione volontari sono pubblici e sono accessibili a chiunque ne faccia richiesta.

5. CONFORMITA' A DISPOSIZIONI DI LEGGE

La certificazione riguarda esclusivamente la conformità del BAP ai documenti di riferimento e, sempre che questi non comprendano disposizioni di legge, non riguarda il rispetto di ulteriori disposizioni di legge vigenti, che resta di esclusiva responsabilità dell'Organizzazione.

6. AMMISSIBILITA' DEL BAP E PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUM

6.1. La decisione insindacabile sull'ammissibilità del BAP per il quale l'Organizzazione fa richiesta di certificazione ed uso del marchio rispetto alla relativa norma, spetta unicamente a ICEC.

6.2. Il prodotto (generalmente identificato con un "nome commerciale e/o codice aziendale di vendita") oggetto di un BAP e della relativa certificazione deve essere chiaramente riconducibile ad un unico processo produttivo completo; in caso di variazioni sostanziali nel processo produttivo i prodotti realizzati non possono essere riconducibili ad un'unica certificazione (per ulteriori dettagli si veda par. 10.2).

6.3. Il BAP, il Prodotto oggetto della domanda di certificazione, l'Organizzazione e tutti gli elementi e dati necessari ai fini del rilascio della certificazione, vengono sottoposti alle verifiche e prove stabilite nei documenti di riferimento in vigore e sottoscritti al momento della domanda.

7. OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE

Per ottenere e mantenere la certificazione l'Organizzazione deve:

- rientrare nella definizione di Produttore, da intendersi come colui che produce e/o pone sul mercato sotto suo nome (o con un marchio univocamente riconducibile a lui) prodotti/articoli, assumendosene la completa responsabilità;
- presentare domanda ai sensi dell'art. 10;
- superare i controlli di cui all'art. 11;
- rispettare i requisiti per l'uso del marchio e del certificato, secondo quanto previsto all'art. 8;
- accettare e rispettare tutte le condizioni imposte dal Regolamento e dai relativi documenti correlati e contrattuali stipulati con ICEC;
- essere in regola con i pagamenti delle competenze stabiliti nella Conferma d'Ordine;

- garantire il libero accesso da parte dei valutatori di ICEC alle strutture produttive, agli uffici, alle informazioni e documenti necessari allo svolgimento delle attività di verifica, durante l'orario di lavoro, purché con preavviso scritto comunicato da ICEC.

8. USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

8.1. Le "regole d'uso dei marchi ICEC" e il "regolamento d'uso del marchio collettivo Q ICEC" in vigore, rappresentano il riferimento per il corretto utilizzo del marchio da parte delle Organizzazioni a cui viene data concessione d'uso.

All'Organizzazione viene concessa l'autorizzazione all'utilizzo del marchio e del certificato solo dopo che per il BAP è stato emesso il relativo certificato di conformità.

L'uso del marchio di certificazione viene concesso solamente per prodotti fabbricati in serie.

8.2 Il marchio deve essere utilizzato con modalità tali da non generare confusione nel destinatario della comunicazione circa i prodotti effettivamente gestiti secondo i requisiti riportati nel documento UNI TR 11181.

8.3. ICEC ha la facoltà, in qualsiasi momento, di verificare, con qualsiasi mezzo, che le modalità di apposizione del marchio di cui al comma precedente non comportino confusione.

8.4. La certificazione e la relativa concessione del diritto d'uso del marchio non eliminano la responsabilità dell'Organizzazione di fronte a terzi, per violazione delle norme di legge o di regolamenti, nazionali od internazionali, derivanti dall'uso e dalla applicazione del marchio sulla documentazione aziendale e sui prodotti.

8.5 L'immagine e l'uso del marchio, se diversi da quanto previsto, devono essere sempre espressamente approvati da ICEC.

8.6 L'Organizzazione è tenuta a rispettare i Regolamenti per l'uso del marchio redatti da ICEC e pubblicati sul sito www.icec.it.

Per ogni ulteriore prescrizione relativa all'uso del marchio si vedano i regolamenti citati.

9. DURATA DEL CONTRATTO

9.1. La certificazione ha la durata di tre anni e la sua validità in tale periodo è subordinata al rispetto di tutto quanto previsto dai contratti sottoscritti con ICEC e dal presente Regolamento.

9.2. Al termine dei tre anni la certificazione può proseguire solo in caso di sottoscrizione di nuova Conferma d'ordine di rinnovo da parte dell'Organizzazione a validità triennale, previa conferma scritta a ICEC delle condizioni che influiscono sulla certificazione. Il rinnovo è subordinato alla verifica di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

10. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

10.1 Per richiedere la certificazione, l'Organizzazione deve presentare domanda scritta a ICEC, utilizzando la

Reviewed by: DIR	Valid for: ICEC	Revision: 01	No: RegBAPr01.doc
Approved by: Pres ICEC	Date: 2010-09-16	Replaces: 00	Page: 3 of 9

Regolamento per la certificazione del Bilancio Ambientale di Prodotto (BAP) di industrie conciarie secondo UNI/TR 11181

modulistica completa predisposta da ICEC e scaricabile dal sito www.icec.it.

Tale fase può essere preceduta dall'invio ad ICEC del questionario informativo compilato da parte dell'Organizzazione e da una offerta preliminare emessa da ICEC, senza obbligo da entrambe le parti di iniziare l'iter di certificazione.

10.2 Nella domanda deve essere chiaramente indicato il prodotto finito (pelle finita) per il quale si richiede la certificazione del Bilancio ambientale di prodotto, ed eventuali varianti dello stesso per cui si fa richiesta di inclusione nello stesso BAP e nella stessa certificazione.

Il **prodotto** (univocamente identificato con un "nome commerciale e/o codice aziendale di vendita") oggetto di una certificazione deve essere chiaramente riconducibile ad un unico processo produttivo completo.

Le **varianti di prodotto** (corrispondenti a diversi nomi commerciali e/o codici aziendali di vendita) sono ai fini del presente regolamento definite come derivanti da variazioni nel processo produttivo che non comportano differenze significative dal punto di vista dell'impatto ambientale e/o dei requisiti prestazionali-chimici del prodotto. I parametri per individuare le variazioni e la loro significatività devono essere identificati e documentati dall'azienda.

Le stesse varianti di prodotto devono essere identificate e definite qualitativamente e quantitativamente in fase di domanda di certificazione da parte dell'Organizzazione per consentire ad ICEC una valutazione sulla loro significatività in modo da decidere in merito all'inclusione delle stesse in un'unica certificazione (e bilancio) o alla necessità di procedere con certificazioni e bilanci distinti.

L'obiettivo è quello di rendere confrontabili BAP diversi anche da parte del mercato, garantendo che ciascuno di essi includa eventualmente delle varianti di prodotti più omogenee possibili.

Comunque relativamente a tutte le varianti incluse in un'unica certificazione e BAP devono essere rispettati, specificati ed inclusi tutti i requisiti, analisi e dati richiesti dalla norma di riferimento UNI TR 11181, dal Regolamento e dai documenti contrattuali sottoscritti.

Se ICEC ritiene invece che le varianti proposte siano troppo eterogenee, ne informa l'azienda richiedente, che dovrà predisporre domande, bilanci ambientali specifici per ogni variante con conseguenti certificazioni distinte.

10.3 In caso di incompletezza della domanda, ICEC comunica gli adempimenti per il completamento. In caso di esito positivo dell'analisi della domanda, ICEC invia all'Organizzazione la Conferma d'Ordine per la sua sottoscrizione.

La restituzione a ICEC della copia della Conferma d'Ordine firmata dal richiedente attesta la chiara volontà dell'Organizzazione di procedere con la pratica certificativa, accettando, senza condizioni, quanto stabilito nei regolamenti applicabili.

10.4 Le condizioni contrattuali sono da considerarsi valide se le attività di verifica hanno inizio entro 6 mesi dalla data della richiesta di certificazione; in caso contrario ICEC si riserva il diritto di rivedere i termini del contratto. Nell'ipotesi in cui il richiedente, prima dell'inizio delle attività decidesse di non procedere ulteriormente, dovrà comunque corrispondere a ICEC l'anticipo sulle attività come definito nell'offerta e nella Conferma d'Ordine.

Si procede quindi con la pianificazione delle attività di verifica di certificazione in campo del BAP secondo gli art. successivi del presente Regolamento.

11. FASI DELLA VERIFICA DI CERTIFICAZIONE DEL BAP

Il Gruppo di Verifica ICEC (di seguito GVI), dovrà svolgere le seguenti fasi di audit riportando i risultati sulla modulistica prevista da ICEC e secondo le procedure di riferimento impartite.

STEP 1 - ANALISI PRELIMINARE

Vengono richieste dal Gruppo di verifica ICEC all'Organizzazione le seguenti informazioni preliminari riguardanti:

- Assetto proprietario, direzionale
- Organizzazione aziendale (es: valutazione organigramma funzionale)
- Attività generale svolta
- Dati forniti con domanda di certificazione (per conferma validità rispetto alla domanda)
- Esistenza di certificazioni accreditate (validità e tipologia certificati)
- Identificazione e conferma dell'oggetto della certificazione (e del BAP) ovvero del prodotto finito e delle relative eventuali varianti (indicazione su differenze qualitative delle varianti a livello di prodotto finito e di processo)
- Confini del sistema
- Ambiente di lavoro ed infrastrutture
- Altre informazioni di interesse per la certificazione in oggetto e stabilite al momento dell'audit da parte del Lead Auditor e/o richieste dal Responsabile di Certificazione prima dell'audit.

Il GVI prende nota sul verbale di ogni informazione reperita sui precedenti punti segnalando con commento finale se ci sono situazioni anomale degne di considerazione da parte dell'OdC per il rilascio del certificato, segnalandole tempestivamente ad ICEC prima di procedere con le fasi successive.

ICEC si riserva di valutare se eventuali situazioni anomale in questa fase preliminare possono richiedere una nuova formulazione/integrazione della pianificazione e della relativa conferma d'ordine e/o compromettere il rilascio del certificato, indicando anche le modalità ed i tempi massimi acconsentiti di trattamento alla Organizzazione.

Reviewed by: DIR	Valid for: ICEC	Revision: 01	No: RegBAPr01.doc
Approved by: Pres ICEC	Date: 2010-09-16	Replaces: 00	Page: 4 of 9

Regolamento per la certificazione del Bilancio Ambientale di Prodotto (BAP) di industrie conciarie secondo UNI/TR 11181

Qualora non Vi fossero situazioni anomale nella precedente fase il GVI procede con la valutazione secondo i punti successivi.

STEP 2 - ANALISI DOCUMENTALE DEL BAP

Il GVI procede con una verifica documentale del BAP, in particolare della corretta definizione e documentazione di tutti gli elementi, requisiti, dati richiesti ai punti :

4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4 – 4.5 – 4.6 – 5 – 6 dalla linea guida UNI TR 11181.

Il documento BAP viene timbrato ICEC e firmato dal responsabile GVI al termine dello step 2.

Requisiti aggiuntivi per la analisi documentale:

- (a) Per la gestione della documentazione e registrazioni (inclusi i dati e relative elaborazioni contenute nel BAP) si considera minima la gestione secondo quanto previsto dal par. 4.2.3 e 4.2.4 della UNI EN ISO 9001.

Nota: Il BAP è un documento ed i dati in esso contenuti sono registrazioni derivanti da elaborazioni, e quindi devono essere gestiti secondo quanto previsto al presente punto.

- (b) L'azienda deve definire in modo documentato anche una politica per le modalità di gestione del BAP (incluse modalità e responsabilità di comunicazione interna ed esterna delle eventuali variazioni che hanno impatto sul BAP).

Tutte le eventuali anomalie riscontrate in questa fase di analisi documentale vengono classificate come al par. 12 e devono essere gestite secondo il par. 12 del presente regolamento.

STEP 3 - VERIFICA APPLICAZIONE REQUISITI 4.1.3 E 4.2 DELLA UNI TR 11181: ANALISI DI TIPO SULLE PELLI FINITE

La verifica dei requisiti 4.1.3 e 4.2 della linea guida UNI TR 11181 deve essere supportata documentalmente in ogni audit da evidenze oggettive di prove di prodotto rilasciate da laboratori in alternativa:

- accreditati Sinal
- qualificati con evidenza oggettiva di verifiche ispettive periodiche di conformità condotte con impiego della lista di controllo Mod.PG – 0002 Sinal predisposta con riferimento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed ai documenti SINAL DG-0002 e DG-0007 (scaricabile dal sito www.sinal.it).

La data dei report di laboratorio deve essere non antecedente i dodici mesi dalla data di esecuzione della verifica in corso. In caso di produzioni discontinue che non consentano di rispettare tale limite temporale, l'Organizzazione dovrà darne giustificazione motivata durante la verifica, consentendo ad ICEC di potere raccogliere tutte le informazioni per potere valutare e deliberare in merito.

In caso tali evidenze non fossero disponibili o fossero non conformi, ICEC si riserva di prelevare dei campioni

di prodotto secondo le "Regole particolari per la certificazione di prodotto secondo Norme di settore (UNI,EN,ISO,TS) o secondo Specifica Tecnica del produttore" per sottoporli ad analisi previste dal BAP, con relativi costi a carico dell'Organizzazione. In alternativa viene chiesta all'Organizzazione di far provvedere alla esecuzione delle prove previste e di fornire i risultati ad ICEC per una loro valutazione di conformità.

Nota: Nel corso dell'audit di certificazione e di rinnovo il GVI, coerentemente con le indicazioni di massima fornite da ICEC, deve concordare con l'azienda i programmi di verifiche periodiche che coprano il triennio (PVP generale e PVP per le varianti dell'articolo) relativamente alle prove minime di prodotto da verificare/effettuare in ogni audit.

Nello stabilire i PVP, per giustificare le scelte di quali e quante prove fare, si deve tenere conto ad esempio:

- di caratteristiche e requisiti fondamentali ed essenziali previsti nelle norme di riferimento citate nella UNI TR 11181 ai par. 4.1.3 e 4.2. Tutti questi requisiti di prodotto devono essere contenuti nel PVP generale e verificati sia in fase di concessione che in fase di rinnovo della certificazione sul prodotto oggetto di BAP. Poi a rotazione almeno 1 volta nel triennio.
- Per le varianti vengono definite quali sono le prove di cui sopra da ripetere in funzione della variante (PVP per varianti). Le stesse vengono ripetute tutte e per ogni variante sia in fase di concessione che in fase di rinnovo. Poi a rotazione per ogni variante almeno 1 volta nel triennio.
- di caratteristiche e requisiti complementari stabiliti dalla Organizzazione che devono essere contenuti nei PVP con frequenza di controllo stabilita dall'Organizzazione,
- del prodotto rientrante nello scopo del BAP e sue varianti maggiormente rappresentative della produzione (in base a quantità prodotte o da produrre) sulle quali impostare i campionamenti.

Tali PVP sono modificabili nel tempo da parte del GVI in funzione ad esempio di variazioni dell'articolo o delle varianti, di criticità che emergono dalle analisi sul prodotto che necessitano di particolare monitoraggio.

Tutte le eventuali anomalie riscontrate in questa fase di analisi documentale vengono classificate come al par. 13 e devono essere gestite secondo il par. 13 del presente regolamento.

STEP 4 - VERIFICHE IN CAMPO SUL BAP E VALIDAZIONE DEI DATI

Il GVI ICEC verifica in campo la conformità del documento di Bilancio ambientale di prodotto e procede alla validazione dei dati in esso riportati secondo i requisiti della UNI TR 11181.

In particolare, viene valutata la capacità dell'Organizzazione di:

Reviewed by: DIR	Valid for: ICEC	Revision: 01	No: RegBAPr01.doc
Approved by: Pres ICEC	Date: 2010-09-16	Replaces: 00	Page: 5 of 9

Regolamento per la certificazione del Bilancio Ambientale di Prodotto (BAP) di industrie conciarie secondo UNI/TR 11181

- reperire i dati di input ed elaborarli con metodi documentati e corretti al fine di ottenere i dati di output previsti dal BAP;
- gestire quanto sopra descritto al punto a) in caso di variazioni (es: del prodotto, processo, tecnologie) che hanno impatto sul BAP (si veda anche art.19).

La valutazione deve includere anche le eventuali lavorazioni svolte dai terzisti inclusi nei confini del sistema, per le quali devono essere disponibili dati sufficienti a caratterizzarne l'impatto ambientale nel corso delle fasi svolte presso le sedi dei terzisti stessi.

Tutte le eventuali anomalie riscontrate in questa fase di analisi in campo vengono classificate come al par. 12 e devono essere gestite secondo il par. 12 del presente regolamento.

12. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DELLE ANOMALIE NEGLI STEP 2 E 4

Classificazione

Per le non-conformità riscontrate nella valutazione della documentazione (step 2) e nelle verifiche ispettive in campo (step 4), ICEC adotta la seguente classificazione:

- Non Conformità (NC) di Categoria 1 (Maggiore);
- Non Conformità (NC) di Categoria 2 (Minori);
- Osservazioni.

Si hanno NC Categoria 1 (o Maggiori):

- in caso di assenza o non effettiva implementazione di uno o più di uno degli elementi richiesti dalla norma UNI TR 11181 o dal Regolamento, ovvero di una situazione che genera dubbi significativi circa la capacità dell'Organizzazione di soddisfare i requisiti previsti dallo schema;
- in presenza di un gruppo di NC Categoria 2, che indichino un'inadeguata implementazione della norma UNI TR 11181 o del Regolamento;
- in presenza di una NC Categoria 2, che persista nel tempo (o sia mancata l'adeguata implementazione come concordato con l'Organizzazione).

Si hanno NC Categoria 2 (o Minori), in caso di mancanza di una regola o controllo osservata durante l'implementazione del BAP o di situazione che genera dubbi sulla capacità di soddisfare i requisiti della norma UNI TR 11181 o del Regolamento

Le Osservazioni sono definite come anomalie che non hanno impatti sul BAP al momento, ma che con il tempo potrebbero degenerare in non conformità e che a giudizio del valutatore devono essere tenute sotto controllo. Queste includono:

- i rilievi di una situazione indicativa di potenziale rischio o pericolo;
- chiarimenti o note per richiamare l'attenzione del cliente per le prossime valutazioni.

Azioni correttive per le NC1

ICEC non può giudicare conforme il BAP e raccomandare l'emissione del certificato e/o considerare valido un certificato già emesso, se le NC Categoria 1 riscontrate nella valutazione della documentazione o nelle verifiche in campo non sono state completamente risolte dall'Organizzazione e la relativa anomalia verificata come chiusa da ICEC

La risoluzione della NC1 prevede le seguenti fasi:

- L'Organizzazione definisce le Azioni Correttive per risolvere le NC Categoria 1 e le invia a ICEC;
- ICEC verifica le Azioni Correttive proposte;
- L'Organizzazione attua le Azioni Correttive e ne notifica il completamento a ICEC.
- ICEC verifica l'attuazione.

L'Organizzazione dovrà applicare e dare comunicazione scritta delle Azioni Correttive al Lead Auditor (responsabile GVI) entro 13 settimane dalla data di emissione/comunicazione della NC.

Le NC Cat. 1 sono risolte verificando l'efficace attuazione delle Azioni Correttive definite dalla Organizzazione e riesaminate da ICEC nel corso della Verifica di Chiusura NC di cui all'art. 12 prima di poter procedere all'emissione del Certificato di Conformità.

Per le NC Categoria 1, la Verifica di Chiusura NC dovrà avvenire entro il termine concordato con il Lead Auditor, generalmente entro il citato termine di 13 settimane ed, in ogni modo, non oltre 4 settimane rispetto a tale scadenza; nel caso in cui l'Organizzazione non fosse in grado di rispettare tale termine, si renderebbe necessaria la ripetizione della Valutazione o della Verifica Ispettiva che ha originato la NC o, nel caso di Verifiche successive di Sorveglianza/mantenimento o estensione, la sospensione del certificato.

Azioni correttive per le NC2

ICEC non può giudicare conforme il BAP e raccomandare l'emissione del certificato e/o considerare valido un certificato già emesso, se per le NC Categoria 2 non sono state verificate e approvate da ICEC le Azioni Correttive e il piano d'adeguamento corrispondente.

La risoluzione prevede le seguenti fasi:

- L'Organizzazione definisce le Azioni Correttive per risolvere le NC e le invia a ICEC;
- ICEC verifica le Azioni Correttive proposte;
- L'Organizzazione attua le Azioni Correttive e ICEC ne valuta la chiusura e l'efficacia nel corso della prima Verifica Periodica di Mantenimento.

L'Organizzazione dovrà applicare e dare comunicazione scritta al Lead Auditor delle Azioni Correttive entro 13 settimane dalla data d'emissione/notificazione della Non-Conformità stessa. Nel caso in cui l'Organizzazione non fosse in grado di rispettare tale termine, la NC Categoria 2 verrà riclassificata come NC di categoria 1.

Azioni correttive per le osservazioni

Le Osservazioni non pregiudicano il giudizio di conformità del BAP, ovvero la raccomandazione per l'emissione del certificato e/o la continua validità di un

ICEC Istituto di Certificazione per l'area pelle

Reviewed by: DIR	Valid for: ICEC	Revision: 01	No: RegBAPr01.doc
Approved by: Pres ICEC	Date: 2010-09-16	Replaces: 00	Page: 6 of 9

Regolamento per la certificazione del Bilancio Ambientale di Prodotto (BAP) di industrie conciarie secondo UNI/TR 11181

certificato già emesso; le eventuali risoluzioni delle Osservazioni prevedono, in ogni modo, le seguenti fasi:

- a. l'Organizzazione attua le azioni definite per risolvere le anomalie entro la Verifica Periodica di Sorveglianza/mantenimento successiva;
- b. ICEC valuta l'attuazione e l'efficacia delle azioni nelle verifiche successive e, se la valutazione è positiva, l'osservazione è chiusa; diversamente l'osservazione rimane aperta come tale (salvo che la situazione sia degenerata in una situazione di NC Categoria 1 o 2).

Verifica di chiusura NC

La Verifica di Chiusura NC è una verifica supplementare che può rendersi necessaria per valutare presso l'Organizzazione, alla scadenza dei termini delle azioni correttive concordate, l'effettiva attuazione ed efficacia delle stesse per risolvere le NC Cat. 1 riscontrate nelle verifiche ispettive.

La verifica è pianificata, per quanto possibile, in prossimità della data di completamento prevista per le azioni correttive (13 settimane) relative alle NC e in ogni modo non oltre 4 settimane rispetto a tale scadenza.

Nel corso della visita, il valutatore verifica che le Azioni Correttive definite per risolvere le NC siano state effettivamente applicate e risultino efficaci.

In riferimento alle NC Cat. 1 è riesaminato l'intero processo interessato dalla NC; l'attività è documentata rilasciando il Rapporto di Verifica di Chiusura NC. Ove l'esito sia positivo e il rapporto contenga la proposta d'emissione del certificato, il rapporto è trasmesso alla Commissione Deliberante di ICEC. Nel caso in cui l'Organizzazione manifesti la volontà di verificare anche le Non-Conformità di Cat. 2, il Valutatore potrà analizzare anche queste ultime.

Qualora l'azione correttiva non risolva completamente la NC Cat.1 precedentemente emessa, la stessa può venire riclassificata come NC Cat. 2. In questo caso il tempo massimo a disposizione per l'invio delle azioni correttive da attuare per la completa risoluzione della NC è di 4 settimane; la chiusura è effettuata nel corso della successiva Verifica Periodica di Sorveglianza/mantenimento, ma il Valutatore, se ne ricorrono le condizioni, può richiedere ed effettuare una verifica ispettiva non programmata.

Nel caso in cui l'esito della verifica di cui al comma precedente sia negativo, si rende necessaria la ripetizione della Verifica che ha originato la NC.

13 CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DELLE ANOMALIE NELLO STEP 3

Classificazione:

Relativamente alle Prove effettuate sul Prodotto secondo quanto previsto nello step 3 e nelle norme di riferimento, possono sussistere le seguenti anomalie:

- a. NC che pregiudicano l'emissione, la validità o il rinnovo del certificato, in quanto rappresentano un requisito relativo ad una caratteristica presente nelle norme non rispettato;

- b. Osservazioni, che non pregiudicano l'emissione, la validità o il rinnovo del certificato, in quanto rappresentano un requisito relativo ad una caratteristica presente nelle norme ai limiti di accettabilità.

Azioni correttive per le NC

Le Organizzazioni, in caso di rilievo di NC nelle Prove di Tipo sul Prodotto, sono tenute a:

- a. inviare, relativamente alle NC, il piano delle Azioni Correttive ad ICEC e provvedere alla loro implementazione entro 13 settimane dalla data della richiesta da parte di ICEC;
- b. inviare un nuovo campione (*) di Prodotto da ritestare, con spese di laboratorio a carico dell'Organizzazione, ad ICEC o ad altro Laboratorio secondo i criteri definiti nello step 3, entro le 13 settimane di cui sopra per verificare l'efficacia delle azioni correttive intraprese.

In seguito ai nuovi test di laboratorio, ICEC:

- a. se le NC risultano essere rimosse, procederà a confermare la conformità delle prove alla Commissione Deliberante ai fini della valutazione finale della certificazione/mantenimento/rinnovo della certificazione BAP;
- b. se le NC continuano a sussistere, procederà a segnalare le NC alla Commissione Deliberante ai fini della valutazione finale della certificazione/mantenimento/rinnovo della certificazione BAP;

Se, invece, l'azienda non farà pervenire il piano di Azioni Correttive ed i risultati delle analisi sul nuovo campione entro le 13 settimane concordate, la Commissione Deliberante ICEC provvederà a prendere decisioni in merito, ed in casi di particolare gravità, avrà la facoltà di sospendere o revocare il certificato.

Nota (*): se i campioni vengono prelevati a cura della Azienda deve essere seguito il metodo IUP2 o ISO 2418.

Azioni correttive per le osservazioni

In caso di rilievo di Osservazioni sul Prodotto, comunicate da ICEC, dovranno essere osservate le seguenti procedure:

- a. l'Organizzazione dovrà predisporre, relativamente alle Osservazioni, il piano delle Azioni Correttive e provvedere alla loro implementazione entro la data della successiva verifica ispettiva;
- b. ICEC dovrà provvedere a verificare il piano di Azioni Correttive proposte nel corso della successiva verifica ispettiva, ritestando o rivalutando i test forniti dall'Organizzazione, nelle prove di tipo, l'anomalia per verificare l'efficacia delle azioni implementate.

14 TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI ALLA COMMISSIONE DELIBERANTE

Al completamento delle attività di valutazione previste negli step 1-2-3-4 la pratica viene sottoposta alla valutazione della Commissione Deliberante di ICEC,

Reviewed by: DIR	Valid for: ICEC	Revision: 01	No: RegBAPr01.doc
Approved by: Pres ICEC	Date: 2010-09-16	Replaces: 00	Page: 7 of 9

Regolamento per la certificazione del Bilancio Ambientale di Prodotto (BAP) di industrie conciarie secondo UNI/TR 11181

che, se lo ritiene necessario, può chiedere supplementi di indagine in termini di informazioni, attività di verifica o prova, prima di procedere alla delibera della emissione del certificato o degli altri casi previsti, ed alla validazione del relativo BAP.

15 EMISSIONE DEL CERTIFICATO

Dopo che la Commissione Deliberante ha verificato e approvato la pratica, viene emesso e trasmesso all'Organizzazione il certificato di conformità, che deve riportare il riferimento univoco al BAP validato; e di conseguenza concessa l'autorizzazione all'uso del marchio e del certificato.

16 VERIFICHE PERIODICHE DI SORVEGLIANZA /MANTENIMENTO

16.1 Le attività di sorveglianza vengono eseguite con la frequenza definita da ICEC (minimo un audit ogni 12 mesi) con cadenza calcolata a partire dalla data della verifica di concessione; i costi delle attività di sorveglianza supplementari sono a carico dell'Organizzazione e le tariffe relative sono indicate nella offerta di certificazione o nella Conferma d'ordine.

16.2. Nella definizione della frequenza con cui vengono eseguite le verifiche di sorveglianza possono essere presi in considerazione fattori quali:

- l'importanza del Prodotto nel sistema legislativo del Paese;
- l'entità del Prodotto nell'ambito della produzione aziendale;
- le dimensioni dell'azienda;
- la periodicità delle verifiche di altre certificazioni attive con ICEC.

16.3. Le Verifiche Periodiche di Sorveglianza comprendono le seguenti attività:

- verifica di eventuali variazioni relativamente allo step 1;
- verifica e conferma degli step 2-4 ed in particolare di eventuali variazioni;
- verifica dello step 3 secondo il PVP concordato;
- verifica dell'uso del marchio e del certificato.

16.4 L'Organizzazione è tenuta a comunicare a ICEC, a richiesta, le informazioni sui principali clienti dei prodotti certificati e coperti dal BAP.

16.5. A completamento delle attività di sorveglianza, ICEC rilascia all'Organizzazione un rapporto di verifica che dettaglia i risultati della stessa.

16.6. ICEC, in presenza di validi motivi, quali, ad esempio, reclami ed informazioni circa il mancato rispetto delle condizioni di certificazione, usi impropri della certificazione o del marchio, ha il diritto, con costi a carico dell'Organizzazione, previo congruo preavviso (ma, in casi gravi, anche senza alcun preavviso):

- di eseguire attività di verifica supplementari per verificare il mantenimento delle condizioni di conformità, con costi a carico della Organizzazione;
- di cambiare la frequenza delle verifiche di sorveglianza;
- di prendere provvedimenti disciplinari e/o di sospensione/revoca del certificato.

17. AZIONI CORRETTIVE PER ANOMALIE NELLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA/MANTENIMENTO

Eventuali anomalie rilevate nelle attività di sorveglianza devono essere risolte dall'Organizzazione con adeguate azioni correttive nel rispetto delle procedure definite negli articoli precedenti per la correzione delle diverse tipologie di anomalie.

18. VERIFICHE DI RINNOVO

18.1. Le verifiche di rinnovo vengono effettuate con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del certificato, che ha validità triennale, per verificarne i requisiti per il rinnovo.

Prima di procedere alle verifiche di rinnovo l'Organizzazione deve trasmettere i dati aggiornati secondo la modulistica fornita da ICEC, che provvede poi a ritrasmettere una nuova conferma d'ordine valida per il rinnovo del triennio di certificazione che l'Organizzazione dovrà sottoscrivere per potere dare inizio alle attività di rinnovo.

18.2. Le verifiche di rinnovo comprendono le seguenti attività:

- verifica e conferma di eventuali variazioni relativamente allo step 1;
- verifica e conferma degli step 2-4 e di eventuali variazioni;
- verifica dello step 3 in modo completo;
- verifica dell'uso del marchio e del certificato.

19. MODIFICHE AL PRODOTTO/I COPERTI DAL BAP

19.1. La certificazione rilasciata vale solo per prodotto ed eventuali varianti valutate secondo tutto quanto espresso nel presente regolamento.

19.2. L'Organizzazione, una volta concessa la certificazione, è tenuta ad informare tempestivamente per iscritto ICEC di ogni modifica che ha intenzione di apportare o che intercorre per cause esterne al prodotto, al processo di produzione, al sistema ovvero di ogni variazione che ha impatto sui contenuti del BAP validato e certificato.

19.3. ICEC, in base alle informazioni ricevute, determina:

- se i cambiamenti apportati non alterano le condizioni di certificazione e possono essere verificati in occasione della prima Verifica di Sorveglianza/Mantenimento senza ulteriori prove o controlli;
- se i cambiamenti apportati alterano le condizioni di certificazione e sono richieste attività di verifica e/o di prova integrative; in questo caso l'attività di verifica sarà oggetto di revisione dei termini contrattuali o di specifica quotazione / offerta da parte ICEC;
- se i cambiamenti apportati sono tali da richiedere una nuova certificazione;
- se è il caso di non consentire all'Organizzazione l'utilizzo del marchio di conformità e/o la distribuzione del BAP finché ICEC non abbia notificato il proprio consenso.

20. MODIFICHE DELLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

Reviewed by: DIR	Valid for: ICEC	Revision: 01	No: RegBAPr01.doc
Approved by: Pres ICEC	Date: 2010-09-16	Replaces: 00	Page: 8 of 9

Regolamento per la certificazione del Bilancio Ambientale di Prodotto (BAP) di industrie conciarie secondo UNI/TR 11181

20.1. Nel caso vengano apportate modifiche sostanziali alle regole dello schema di certificazione e/o delle normative di riferimento, ICEC provvederà a:

- a. informare le Organizzazioni interessate
- b. specificare la data effettiva da cui i cambiamenti entrano in vigore, accordando un periodo di tempo ragionevole affinché le Organizzazioni certificate possano apportare le adeguate variazioni al proprio BAP.

20.2. L'Organizzazione (certificata o in corso di certificazione) ha il diritto di rinunciare alla certificazione nel caso in cui ritenga di non adeguarsi ai cambiamenti dello schema di certificazione e/o della normativa di riferimento. Tale decisione deve essere comunicata per iscritto a ICEC con almeno tre mesi di anticipo rispetto alle attività pianificate / previste.

21. CONTESTAZIONI DI TERZI ALL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione certificata è tenuta a:

- a. mantenere una registrazione di tutte le contestazioni ed i reclami di cui è a conoscenza, relativi alla conformità del Prodotto coperto dal BAP e dal certificato di conformità rispetto ai requisiti dei documenti di riferimento e rendere disponibile ad ICEC, su richiesta, tali registrazioni;
- b. adottare le opportune azioni correttive per risolvere efficacemente i reclami e le contestazioni;
- c. documentare le azioni adottate.

22. RISERVATEZZA E PRIVACY

22.1. ICEC assicura la completa riservatezza sulle informazioni di natura confidenziale ottenute nel corso delle attività di certificazione, salvo quando diversamente prescritto da disposizioni di legge, requisiti di organismi di accreditamento.

22.2. I dipendenti e subfornitori di servizi ICEC sottoscrivono e sono tenuti ad assicurare il proprio impegno a non divulgare a terzi, se non a seguito di autorizzazione scritta dell'Organizzazione, eventuali informazioni di natura confidenziale raccolte durante le attività di verifica.

22.3. Le informazioni che ICEC acquisisce dalle Organizzazioni per lo svolgimento delle proprie attività sono gestite in conformità con il Codice della Privacy e il Documento Programmatico per la Sicurezza, in accordo con l'informativa inoltrata via fax o e-mail all'Organizzazione. Con la sottoscrizione della Conferma d'Ordine l'Organizzazione autorizza il trattamento dei propri dati personali.

23. RINUNCIA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

23.1. L'Organizzazione certificata può rinunciare alla certificazione in qualunque momento dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata a ICEC. La rinuncia, però, avrà effetto allo scadere del trentesimo giorno dalla ricezione della suddetta raccomandata ed ICEC avrà il diritto di richiedere all'Organizzazione le competenze e le spese relative

alle attività svolte prima di tale momento, in base alle tariffe concordate o in vigore.

23.2. ICEC può sospendere il Certificato di Conformità e la relativa autorizzazione all'uso del marchio e del certificato, per un determinato periodo di tempo, qualora ne riscontri l'opportunità, per esempio nei seguenti casi:

- a. se nelle verifiche di sorveglianza si riscontrano situazioni di NC alle prescrizioni tali da non esigere l'immediato ritiro del certificato;
- b. per uso improprio del Marchio di Certificazione e/o del Certificato di Conformità (ad es. pubblicizzazione ambigua), e/o reclami sull'utilizzo degli stessi, e/o laddove le anomale situazioni createsi non vengano prontamente corrette;
- c. se l'Organizzazione non risolve nei tempi previsti ed efficacemente le NC;
- d. se l'Organizzazione non è in regola con i pagamenti relativi alle attività già effettuate;
- e. se l'Organizzazione non osserva le condizioni dettagliate nel certificato o negli eventuali allegati;
- f. se l'Organizzazione non intende o non è in grado di adeguarsi alle nuove prescrizioni in caso di introduzione di modifiche alle norme o ai criteri di certificazione;
- g. se, per qualunque motivo, l'Organizzazione non è in grado di assicurare il regolare svolgimento delle attività di verifica previste;
- h. se l'Organizzazione non provvede ad informare ICEC circa fatti sostanziali che possono influire sulla conformità del BAP alle norme di riferimento;
- i. a seguito di accordi tra l'Organizzazione e ICEC, per cessazione della produzione o altri motivi.

23.3. Nei casi di cui al comma precedente lett. da a) a g), ICEC invia all'Organizzazione un preavviso che il certificato verrà sospeso se le anomalie riscontrate non saranno corrette entro un termine indicato da ICEC con riferimento alla natura dei motivi che provocano la sospensione; in mancanza di riscontro e/o di comunicazione di adeguate azioni correttive da parte dell'Organizzazione, ICEC invia alla stessa, a mezzo fax, una formale notifica di sospensione del certificato, indicando le condizioni necessarie e le tempistiche a disposizione per la revoca della sospensione.

23.4. Al termine del periodo di sospensione:

- a. se si sono verificate le condizioni per la revoca della sospensione, tale sospensione viene revocata e viene formalmente notificato all'Organizzazione che il certificato e l'autorizzazione all'uso del marchio e del certificato è stato riattivato;
- b. se non si sono verificate le condizioni per la revoca della sospensione viene ritirato il certificato.

23.5. La sospensione della certificazione può essere pubblicata sul sito Web di ICEC o su altri mezzi di comunicazione.

ICEC Istituto di Certificazione per l'area pelle

Reviewed by: DIR	Valid for: ICEC	Revision: 01	No: RegBAPr01.doc
Approved by: Pres ICEC	Date: 2010-09-16	Replaces: 00	Page: 9 of 9

Regolamento per la certificazione del Bilancio Ambientale di Prodotto (BAP) di industrie conciarie secondo UNI/TR 11181

23.6. ICEC può revocare il certificato e l'autorizzazione all'uso del marchio e del certificato nei seguenti casi:

- se l'Organizzazione non risolve le condizioni che hanno portato alla sospensione del certificato;
- se il Prodotto non viene più prodotto o

che si presenta un ricorso a norma del presente articolo. ICEC procederà, quindi, ad un'istruttoria in merito ed a trasmettere una risposta scritta all'organizzazione entro 60 giorni dal ricevimento, circa l'esito dell'accertamento e le relative decisioni. Le spese inerenti i successivi accertamenti che dovessero rendersi necessari sono a carico del ricorrente, salvo il caso di accoglimento del ricorso.

24.4. Il contenzioso deriva dall'eventuale non accettazione da parte dell'Organizzazione delle decisioni comunicate a fronte dei ricorsi o da altre situazioni di controversia. Per ogni controversia relativa a interpretazione, applicazione, validità, estinzione e risoluzione del Documento sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Data _____

Io sottoscritto/a _____ con riferimento alla attività svolta da ICEC nei riguardi di Aziende e Enti e al mio coinvolgimento in questa attività

con il presente accordo

mi impegno a considerare e a trattare come riservate, e come tali a non divulgare a chicchessia, tutte le documentazioni e informazioni scritte o verbali di cui possa venire a conoscenza o in possesso, durante lo svolgimento di detta attività in ragione del mio ruolo o del mio incarico.

Mi impegno altresì a restituire o a distruggere tutta la documentazione riservata ricevuta in visione in ragione del mio ruolo ed a comunicare prontamente ad ICEC tutte le situazioni che prevedano conflitti di interesse reale o potenziale.

25. PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA'

25.1. I dati relativi alle Organizzazioni con prodotti coperti da certificazione BAP vengono inseriti nei relativi "Registri dei BAP e prodotti certificati" gestiti da ICEC. Tali Registri sono resi disponibili al pubblico e sono mantenuti aggiornati con frequenza almeno semestrale. ICEC si impegna a pubblicizzare nel settore al fine di promuovere al pubblico i prodotti con vari strumenti di marketing (news letter, sito ICEC, rassegne stampa, etc..).

25.2. L'Organizzazione, una volta emesso il certificato di conformità, ha il diritto di rendere pubblica la notizia di avere ottenuto l'autorizzazione all'uso del marchio o del certificato di conformità per il Prodotto coperto dal certificato. In ogni caso l'organizzazione deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non nasca confusione tra i prodotti certificati e quelli non certificati; ogni pubblicazione o verbalizzazione di cui possa essere a conoscenza o in possesso, durante lo svolgimento della certificazione, citando il BAP con anche il riferimento alla norma.

25.3. Se l'Organizzazione desidera pubblicare solo parte di quanto appartiene all'organizzazione del Prodotto, deve chiedere l'autorizzazione scritta ad ICEC.

Le informazioni fornite all'utilizzatore, l'organizzazione deve astenersi dall'indicare funzioni, fare illusioni o simili, tali da poter indurre l'utilizzatore stesso a ritenere che le prestazioni di un Prodotto o il suo marchio siano coperti da certificazione, quando non lo sono. Le istruzioni o le informazioni che accompagnano il Prodotto e che si riferiscono allo schema di certificazione (in fede) devono essere verificate e approvate da ICEC.

(firma, nome e cognome in stampatello)

24.3. Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da ICEC nell'ambito delle attività di verifica e certificazione (sospensione, NC, revoca, etc.); va inoltrato ed indirizzato al Direttore ICEC, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione di ICEC facendo esplicito riferimento al fatto

Il presente documento è proprietà esclusiva ICEC. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale.